

RIGETTO DELLA DOMANDA

Respinta la richiesta di quasi 35.000 euro: chi agisce deve provare il proprio credito

IL CONTESTO	Nei confronti di una famiglia è stato chiesto in giudizio il pagamento di quasi 35.000 euro per un finanziamento sottoscritto molti anni prima, trasferito nel tempo attraverso una catena di cessioni in blocco tra società veicolo e operatori del recupero crediti.
LE CRITICITÀ	La posizione era resa delicata da un ostacolo processuale: la costituzione in giudizio era avvenuta tardivamente e alcune eccezioni, come la prescrizione, erano ormai precluse.
LA STRATEGIA	La difesa ha puntato sulle contestazioni non travolte dalle preclusioni: la titolarità del credito è un fatto costitutivo, che spetta a chi agisce dimostrare. L'analisi documentale ha fatto emergere un estratto conto anonimo e privo di sottoscrizione, un numero di contratto non coincidente con il resto della documentazione, l'assenza dei contratti di cessione e dichiarazioni provenienti da soggetti dei quali non risultava provato il potere di agire.
L'ESITO	Il tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della titolarità del credito e ha rigettato integralmente le domande, ponendo le spese a carico della società ricorrente. La pretesa di quasi 35.000 euro è stata azzerata: un esito che dimostra come un'analisi rigorosa dei documenti possa ribaltare una causa apparentemente compromessa.

RISULTATO PRINCIPALE

Richiesta di quasi 35.000 euro integralmente rigettata per difetto di prova della titolarità del credito.



DOCUMENTAZIONE

Scansiona il QR Code o clicca [QUI](#) e leggi il provvedimento.